

ALLEGATO "C"
REPERTORIO N. 47045
RACCOLTA N. 18610

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ANFFAS SERENISSIMA ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Fondazione del Terzo settore denominata **"FONDAZIONE ANFFAS SERENISSIMA ETS"**.

La Fondazione deriva dalla trasformazione, deliberata in data 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. (ANFFAS) MESTRE - ONLUS".

2. La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" nonché di "ANFFAS VENETO ETS-APS".

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Venezia ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno dei confini comunali, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS", senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in un altro Comune della Regione del Veneto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" e nulla osta di "ANFFAS NAZIONALE".

Di tale modifica è obbligo informare i terzi interessati, nonché "ANFFAS NAZIONALE" e "ANFFAS VENETO ETS-APS".

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative, anche al fine di acquisire o supportare attività gestionali di enti aderenti alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" a tal fine interessati, fissandone, attraverso appositi accordi, compiti, funzioni, limiti operativi e modalità collaborative ed organizzative, previa formale informativa ad "ANFFAS NAZIONALE", ad "ANFFAS VENETO ETS-APS" e ad "ANFFAS MESTRE ETS-APS".

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate e alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e alle loro famiglie af-

finché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 117/2017];
- interventi e prestazioni sanitarie [art. 5 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 117/2017];;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 117/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [art. 5 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5 comma 1 lettera h) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5 comma 1 lettera k) D.Lgs. n. 117/2017];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. n. 117/2017];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 [art. 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. n. 117/2017];

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [art. 5 comma 1 lettera q) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5 comma 1 lettera t) D.Lgs. n. 117/2017];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5 comma 1 lettera v) D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2000 n. 244 [art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. n. 117/2017];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5 comma 1 lettera z) D.Lgs. n. 117/2017].

2. Le attività della Fondazione sono svolte esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

3. La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 6 - RAPPORTI CON "ANFFAS MESTRE ETS-APS"

1. La Fondazione e "ANFFAS MESTRE ETS-APS" collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune e supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

2. La Fondazione può avviare collaborazioni con altri Enti della rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" o con altri Enti del Terzo settore operanti sul territorio della Regione del Veneto e può subentrare nelle loro attività gestionali nei modi e nelle forme concordate tra le parti, previa formale informativa ad "ANFFAS NAZIONALE", "ANFFAS VENETO ETS-APS" e ad "ANFFAS MESTRE ETS-APS".

3. La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indi-

rizzo di "ANFFAS NAZIONALE" e collabora sinergicamente, anche in ragione della sua origine, con "ANFFAS MESTRE ETS-APS" e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico se necessario, nel comune perseguimento dei rispettivi fini statutari, fissandone le modalità attraverso appositi accordi.

4. In tale ottica il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 13 comma 2 saranno sottoposti prima della loro approvazione al parere consultivo del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" e il bilancio di esercizio sarà trasmesso per conoscenza, entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, alla stessa "ANFFAS MESTRE ETS-APS".

ART. 7 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" nonché con quanto connesso all'adesione ad "ANFFAS VENETO ETS-APS".

2. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente statuto.

La Fondazione riconosce che dovrà realizzare gli interventi e le attività di rappresentanza "Anffas" in sinergia rispettivamente con "ANFFAS MESTRE ETS-APS" se nell'ambito della propria specifica competenza territoriale, con "ANFFAS VENETO ETS-APS" se nell'ambito regionale e con "ANFFAS NAZIONALE" se nell'ambito sovraregionale.

3. La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione il marchio "Anffas" registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da "ANFFAS NAZIONALE", nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dall'art. 6 dello statuto di "ANFFAS NAZIONALE", senza apportare alcuna modificazione e/o alterazione. Nel caso in cui la Fondazione cessi di far parte della rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE", il diritto all'utilizzo del marchio verrà meno automaticamente e lo stesso dovrà essere cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. La Fondazione opera nel rispetto dello statuto, del codice di qualità e di autocontrollo, dei regolamenti e delle deliberazioni di "ANFFAS NAZIONALE" e ne rispetta le linee politiche.

A garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività e in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- esplica la propria attività in stretta sinergia e collaborazione con "ANFFAS MESTRE ETS-APS" e "ANFFAS VENETO ETS-APS";
- fa proprio, adotta e si uniforma al codice di qualità e di autocontrollo adottato da "ANFFAS NAZIONALE";

- redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo, conforme alle vigenti normative in materia, predisposto da "ANFFAS NAZIONALE", rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- nei casi previsti dalla legge redige il bilancio sociale anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte;
- nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento devolve il patrimonio residuo a un ente del Terzo settore e precisamente ad "ANFFAS MESTRE ETS-APS" o in subordine a "ANFFAS NAZIONALE" o ad altro ente del Terzo settore appartenente alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE";
- nel rispetto della vigente normativa in materia fornisce espressamente, al momento della presentazione della domanda di adesione o su richiesta di "ANFFAS NAZIONALE", il consenso al trattamento dei dati identificativi e personali della Fondazione, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati degli amministratori, dei volontari, dei collaboratori e delle persone con disabilità, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di "ANFFAS NAZIONALE", aggiornandolo costantemente;
- inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi gestiti, convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di "ANFFAS NAZIONALE" o altro dalla stessa indicato;
- aderisce al "Consorzio La Rosa Blu" degli autonomi Enti a marchio Anffas, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio;
- partecipa alle attività e iniziative di "ANFFAS NAZIONALE" e di "ANFFAS VENETO ETS-APS" nonché di "ANFFAS MESTRE ETS-APS", sostenendole anche economicamente, se necessario, con le modalità concordate tra le parti;
- osserva le disposizioni di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento" del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" o per conto di "ANFFAS NAZIONALE" o di "ANFFAS VENETO ETS-APS" (titolari del trattamento) trasmessi per le finalità della rete associativa.

5. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento da parte di uno o più organi della Fondazione o di ingovernabilità della Fondazione stessa, il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione o i componenti dell'Organo di controllo di propria iniziativa possono richiedere ad "ANFFAS NAZIONALE", d'intesa con "ANFFAS VENETO ETS-APS", la nomina di un "Tutor" ovvero di una persona di comprovata esperienza in materia che, accettando la designa-

zione, affianchi gli organi della Fondazione per un periodo non superiore ad un anno al fine di ristabilire le corrette condizioni gestionali e il rispetto delle linee e degli indirizzi derivanti dall'appartenenza alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE", fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso siano di competenza dell'Organo di controllo.

La nomina del Tutor effettuata da "ANFFAS NAZIONALE", d'intesa con "ANFFAS VENETO ETS-APS", deve essere condivisa con "ANFFAS MESTRE ETS-APS"; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del Tutor senza ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del Tutor hanno valore cogente in ordine al rispetto delle linee di politica associativa, dello statuto, del regolamento e del codice di qualità e di autocontrollo di "ANFFAS NAZIONALE", mentre hanno valore consultivo e non vincolante in ordine alle attività gestionali.

6. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in caso di mancato rispetto delle linee di politica associativa in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" e a quanto sancito nel codice di qualità e di autocontrollo, può essere assunta direttamente da "ANFFAS NAZIONALE" con delibera motivata adottata dalla Giunta Esecutiva, d'intesa con "ANFFAS VENETO ETS-APS" e condivisa con "ANFFAS MESTRE ETS-APS". Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio nei confronti della Fondazione della procedura di revoca del marchio "Anffas" e la perdita della qualifica di Ente aderente alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie e regolamentari.

7. La Fondazione e i componenti dei suoi organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegnano a rispettare le indicazioni del Tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere e agevolandone la partecipazione alle attività degli organi della Fondazione. "ANFFAS NAZIONALE", quale titolare della nomina del Tutor, è il soggetto alla quale lo stesso Tutor deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. "ANFFAS NAZIONALE" e "ANFFAS VENETO ETS-APS", congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del Tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto.

La Fondazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di "ANFFAS NAZIONALE" e di "ANFFAS VENETO ETS-APS" nonché dello stesso Tutor per ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio. Gli eventuali oneri economici derivanti dall'at-

tività di tutoraggio sono a carico della Fondazione.

ART. 8 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

3. La Fondazione è titolare, operando in piena continuità con la pregressa forma giuridica di Associazione, di eventuali lasciti, donazioni, etc. conferiti e/o destinati all'Associazione "ANFFAS MESTRE - ONLUS", codice fiscale 90099600273, antecedentemente alla sua trasformazione in Fondazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio della Fondazione dovrà risultare ed essere mantenuto in misura non inferiore al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 9 - FONDO DI GESTIONE

1. Costituiscono il fondo di gestione della Fondazione in quanto diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e alla soddisfazione del fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi, le elargizioni e i finanziamenti di soggetti privati;
- i corrispettivi, i ricavi, i rimborsi e le entrate comunque denominate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale svolte in convenzionamento, accreditamento, coprogettazione, ecc.;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione;
- le entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da attività di raccolta fondi, svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche o private e del Terzo settore, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;

- i contributi e i finanziamenti di Organismi europei ed internazionali;
- le donazioni, le oblazioni, le erogazioni liberali, i lasciti in natura o in denaro;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività della Fondazione.

ART. 10 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 configurano ipotesi di distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori ai partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragio-

ne della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o comunque superiori al limite eventualmente aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 11 - ORGANI

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

2. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi; i Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi.

I componenti degli organi della Fondazione possono essere rieletti senza limiti.

3. Laddove per qualsiasi motivo tra i componenti di un organo della Fondazione o tra organi della Fondazione venissero a determinarsi situazioni di conflitto insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità della Fondazione, è obbligo del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente o dell'Organo di controllo richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" (o, in subordine, la convocazione del Consiglio Direttivo di "ANFFAS VENETO ETS-APS" o, in ulteriore subordine, la convocazione della Giunta Esecutiva di "ANFFAS NAZIONALE") a cui sottoporre la situazione per le deliberazioni del caso.

Gli organi interessati sottoposti alla valutazione sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

4. Ai componenti degli organi della Fondazione possono essere attribuiti dei compensi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

2. Il Presidente di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" ricopre di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli altri membri sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" tra le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composta da associati ad "ANFFAS MESTRE ETS-APS".

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere è deliberato dal Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" prima della nomina degli stessi.

3. Per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non sono previsti particolari titoli di studio o di specializzazione o particolari requisiti professionali, salva la preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e di ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia nonché dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" non proceda per qualsiasi motivo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, essi sono nominati dal Consiglio Direttivo di "ANFFAS VENETO ETS-APS" o, qualora anch'esso non proceda, dalla Giunta Esecutiva di "ANFFAS NAZIONALE".

6. I singoli membri del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza possono essere revocati dal Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità statutarie della Fondazione o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa.

La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Contestualmente alla delibera di revoca deve essere adottata la delibera di nomina dei nuovi amministratori.

7. Qualora nel corso del mandato si dovesse procedere per qualsiasi motivo a sostituire un componente del Consiglio di Amministrazione, il nuovo componente scadrà insieme con quelli in carica al momento della sua nomina. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione qualora più della metà dei componenti sia stata sostituita nel corso del mandato; di tale evenienza dovrà essere data immediatamente comunicazione al Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" per le deliberazioni conseguenti.

Prima della scadenza del termine del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione o, in mancanza, il Vicepresidente o l'Organo di controllo dovrà dare comunicazione al Consiglio Direttivo di "ANFFAS

MESTRE ETS-APS" affinché deliberi in tempo utile la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica per scadenza del termine esercitano i poteri di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione per qualsiasi altra causa del Consiglio di Amministrazione o di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" dovrà procedere alla nomina dei nuovi membri entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta cessazione.

Le nomine e le revoche dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere tempestivamente comunicate ad "ANFFAS NAZIONALE" e ad "ANFFAS VENETO ETS-APS".

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività e i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il piano strategico e il programma di attività;
- redigere e approvare il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato dalla relazione di missione;
- redigere e approvare il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte;
- deliberare sulla corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi della Fondazione;
- deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di "ANFFAS NAZIONALE" e dalle norme vigenti in materia;
- chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti sul patrimonio della Fondazione;
- deliberare l'adesione a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- conferire procure per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- nominare il Vicepresidente;
- nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- deliberare le modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE

ETS-APS" e del nulla osta di Anffas Nazionale;

- adottare i regolamenti interni;
- nominare un Comitato Esecutivo, Comitati Scientifici, Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- istituire Commissioni di lavoro per lo sviluppo di specifici programmi e il raggiungimento dei fini statuari, predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- garantire la rispondenza qualitativa dei servizi prestati dalla Fondazione alle persone con disabilità e ai loro familiari agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al codice di qualità ed autocontrollo di "ANFFAS NAZIONALE" e al connesso manuale di "ANFFAS NAZIONALE";
- garantire il coordinamento con "ANFFAS MESTRE ETS-APS" uniformandosi agli atti di indirizzo ed alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di norma, almeno una volta a bimestre o su richiesta della maggioranza degli amministratori in carica.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con apposito avviso personale, indicante l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'avviso di convocazione è inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di controllo con un mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o quant'altro) almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione; nell'ipotesi in cui l'avviso di convocazione sia stato inviato con posta elettronica non certificata in quanto il destinatario non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione nei suoi confronti sarà ritenuta valida qualora egli abbia comunicato con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o in altro luogo nel territorio del Comune di Venezia o nel territorio di altro Comune

della Città Metropolitana di Venezia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in presenza o a distanza (con la possibilità per i partecipanti di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica) o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza), purché nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ove la riunione sia celebrata a distanza o in modalità mista dovrà essere assicurata la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti, dovranno essere presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante, dovrà essere consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovrà essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, dovrà essere consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e la riunione dovrà ritenersi tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In ogni caso per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" e nulla osta di "ANFFAS NAZIONALE".

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procederà ad una nuova votazione e nel caso permanga la parità prevale il voto del Presidente.

5. L'amministratore che in una determinata operazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e ad allontanarsi dalla riunione al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

6. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su espresso invito del Presidente della Fondazione, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi persona avente particolari competenze scientifiche, amministrative o di altro tipo o comunque utili alla discussione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segreta-

rio verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

8. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di controllo.

ART. 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione.

In caso di impedimento o indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione, il Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" può nominare alla carica di Presidente della Fondazione il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo della stessa "ANFFAS MESTRE ETS-APS".

2. Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio nonché il potere di firmare in nome della Fondazione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- assume, quale capo del personale, tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, quale datrice di lavoro, nel rispetto del C.C.N.L. applicato e delle vigenti disposizioni di legge;
- gestisce l'ordinaria amministrazione della Fondazione sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione ai quali riferisce periodicamente in ordine all'attività posta in essere di maggior rilevanza per il buon andamento della Fondazione;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza compie anche atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
- cura i rapporti con "ANFFAS MESTRE ETS-APS", con "ANFFAS VENETO ETS-APS" e con "ANFFAS NAZIONALE" ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE" e dei connessi obblighi ed adempimenti;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- verifica l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e del

codice di qualità e di autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

3. I poteri di cui sopra possono essere attribuiti in tutto o in parte, con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a un Direttore Generale.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 il Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" nomina l'Organo di controllo.

Le funzioni di Organo di controllo potranno essere attribuite a un Sindaco effettivo o a un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti; il Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS" provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

2. Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Fondazione.

4. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo accerta, altresì, la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari della Fondazione.

6. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi obbligatori di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la funzione di revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale se esso è costituito interamente da revisori lega-

li iscritti nell'apposito registro; in ogni caso, se ritenuto opportuno la funzione di revisione legale dei conti può essere attribuita a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo di "ANFFAS MESTRE ETS-APS", resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 18 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi;
- il registro dei volontari (vidimato).

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il registro dei volontari sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 19 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

2. La Fondazione, nello svolgimento della sua attività, si può avvalere di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'istanza di chi intenda partecipare alla vita della Fondazione come volontario, comunicandogli l'esito; in caso positivo iscrive il volontario che si impegna a svolgere la propria attività in modo non occasionale e a rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento nel registro dei volontari.

4. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa con apposito regolamento e, fermo il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 20 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a un ente del Terzo settore e precisamente ad "ANFFAS MESTRE ETS-APS" o in subordine a "ANFFAS NAZIONALE" o ad altro ente del Terzo settore appartenente alla rete associativa di "ANFFAS NAZIONALE".

ART. 22 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Dalla data dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore la "FONDAZIONE ANFFAS SERENISSIMA ETS" sarà retta dal presente Statuto e sarà disciplinata dalla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Dalla medesima data cesserà l'applicazione della normativa prevista per le Onlus alla trasformata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. (ANFFAS) MESTRE - ONLUS".

Firmato: Graziella Lazzari - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Venezia-Mestre, 10 ottobre 2025.